



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile,

composta dai signori:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1)Dott. Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2)Dott. Rita Paola Terramagra | Consigliere |
| 3)Dott. Virginia Marletta | Consigliere relatore ed estensore |

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 126/2018, posta in decisione in data 26.3.2021, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 77/2020; dell'art. 1 co. 3 D.L. 83/2020 convertito con L. 124/2020; dell'art. 1 co. 3 lett. a) D.L. 225/2020 convertito con la L. 159/2020; dall'art. 1 co. 1 D.L. 2/2021 convertito con la LK.29/2021; dell'art. 6 D.L. 44/2021 - promossa in questo grado

DA

B M (C.F.), nato a in data , con il patrocinio dell'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA PALERMO presso il medesimo difensore

APPELLANTE

CONTRO



MINISTERO DELLA SALUTE_(C.F. 00811720580), , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e con elezione di domicilio in via VIA DE GASPERI 81 90146 PALERMO presso il medesimo difensore

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A._(C.F. 00875360018), con il patrocinio dell'Avv. FERRARO DIEGO e con elezione di domicilio in via VIA ARIOSTO, 34 PALERMO presso il medesimo difensore

APPELLATI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO_(P. IVA 05841760829),

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 3117/2017 pronunciata il 13.6.2017, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da M B contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e il Ministero della Salute, diretta a conseguire il risarcimento del danno che l'attore asseriva avere subito a causa di una errata diagnosi compiuta dai sanitari dell'Azienda convenuta e delle non appropriate cure susseguenti.

Il Tribunale aveva rigettato sull'assunto che mancava totalmente la prova dei fatti sui quali la domanda era fondata.

Avverso la sentenza proponeva appello il B al quale resistevano sia l'ASP che il Ministero e la Reale Mutua Assicurazioni, chiamata in garanzia in primo grado dalla struttura sanitaria.

In data 8.10.2020, il processo era dichiarato interrotto a seguito del collocamento a riposo del difensore dell'ASP avv.



Riassunto il giudizio su iniziativa dell'appellante, si costituivano il Ministero della Salute e la compagnia assicuratrice, mentre restava contumace l'ASP.

In data 26.3.2021, la causa veniva posta in decisione.

Secondo il Tribunale, la mancanza della documentazione relativa al ricovero, alla diagnosi e ai trattamenti sanitari, citata dall'attore negli atti difensivi non ha consentito di accertare né il rapporto instaurato tra B e la struttura sanitaria né le condizioni di salute allegate dall'istante né dli esiti delle cure.

Con il primo motivo, l'appellante sostiene che con la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. comma VI n. 2, del giorno 11.11.2016, ha formulato le istanze istruttorie, chiesto prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) e dichiarato di offrire in produzione alcuni documenti (relazione medico legale e relazione odontoiatrica dei propri consulenti, nonché documentazione sanitaria); quindi, deduce che il mancato inserimento della suddetta documentazione nel fascicolo informatico non è a lui imputabile, ma è da ascrivere alla Cancelleria del Tribunale e allo stesso Giudice di primo grado, essendo conseguenza di un mancato controllo formale da parte del funzionario addetto alla ricezione dell'atto giudiziario il quale, accettando lo stesso, ha certificato la produzione di documenti in realtà non contenuti nel fascicolo informatico; e ciò in violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c..

Secondo la tesi difensiva, il Cancelliere, riscontrata la mancanza degli allegati indicati nell'atto, avrebbe dovuto rifiutare il deposito, esplicitandone i motivi, il che avrebbe permesso alla parte oggi appellante di prendere coscienza del disguido ed eseguire il deposito. Evidenzia ancora l'appellante la sua volontà di produrre i documenti era inequivoca, come si evince dalla menzione di essi negli atti difensivi, tanto e dalla specifica indicazione contenuta nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 2.

Lo stesso Giudice, rilevate la ritualità del deposito della memoria istruttoria contenente l'indicazione dei documenti offerti in produzione e l'assenza di essi nel



fascicolo telematico, avrebbe dovuto segnalare la mancanza e onerare la parte al deposito della documentazione ovvero autorizzare la rimessione in termini.

Chiede, quindi, che si riformi la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda, previa acquisizione al giudizio della documentazione indicata nella suddetta memoria.

Le doglianze non hanno pregio.

La memoria istruttoria sopra richiamata risulta essere stata depositata in via esclusivamente telematica in data 11.11.2016, ed effettivamente riporta l'indicazione di taluni documenti che dice offerti in comunicazione. Di tali documenti, tuttavia, non vi è traccia tra gli allegati telematici né della memoria istruttoria né degli altri atti difensivi.

L'appellante sostiene che incombe al Cancelliere il compito di riscontrare la produzione documentale in esecuzione del disposto dell'art. 74 disp. att. c.p.c., e poi anche al Giudice nel caso in cui non rinvenga i documenti che la parte ha dichiarato di produrre. La norma citata, invero, recita al comma IV : “il Cancelliere dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento”.

Osserva la Corte che le regole tecniche del Processo Civile Telematico, relative al deposito di atti e documenti non prevedono l'inserimento in apposito fascicolo di parte, poiché atti e documenti, generati o riprodotti in formato elettronico sono raccolti presso un unico fascicolo informatico tenuto presso il registro elettronico di cancelleria, che è l'equivalente del fascicolo d'ufficio “cartaceo”. L'operazione di inserimento nel fascicolo informatico, poi, è tendenzialmente irreversibile, tanto che la parte non può rimuovere di propria iniziativa atti e documenti già trasmessi né può modificarli o alterarli. Il sistema, inoltre, avvisa le controparti costituite degli inserimenti nel fascicolo informatico, sicché la stessa parte conferente ha riscontro sollecito dell'avvenuto inserimento.



In questo quadro, la trasmissione telematica degli atti rende ultroneo il c.d. visto del Cancelliere, evocato dalla disposizione processuale anzidetta. Una volta inseriti i documenti, operazione non più modificabile su iniziativa della parte, viene meno il rischio che essi possano, nel prosieguo del giudizio, non essere più rinvenuti o non corrispondere a quelli inseriti dalla parte che li ha prodotti, sicché la sottoscrizione dell'indice dei documenti da parte del Cancelliere non è più tecnicamente attuabile e sarebbe peraltro priva della sua principale funzione di consentire un riscontro immediato tra la documentazione prodotta e quella in ogni momento rinvenibile nel fascicolo.

La modalità telematica, del resto, comporta che la produzione-trasmissione telematica dei documenti lascia sempre una traccia nel fascicolo telematico, senza alcun intervento del Cancelliere.

Postulato di quanto appena rilevato è che il Cancelliere, non dovendo più sorvegliare e garantire la conformità tra quanto prodotto e quanto esistente nel fascicolo processuale, non è più tenuto a verificare l'afflusso di allegati all'atto difensivo e, correlativamente, si rafforza il dovere di autoresponsabilità dell'Avvocato, che deve verificare la completezza del proprio fascicolo e la regolarità del deposito degli atti e documenti (autoresponsabilità di cui è espressione l'onere del difensore di verificare che la copia prodotta in via telematica sia completa, comprensibile e tecnicamente conforme alle norme processuali e tecniche: cfr. Cass. 16.12.2020 n. 28721).

Non vi è spazio, quindi, per ipotizzare, nella specie, un errore nell'Ufficio nel non aver riscontrato e segnalato la mancanza dei documenti indicati in memoria come "allegati", carenza della quale, in difetto della prova di una causa non imputabile, risponderà la parte che dei documenti intendeva avvalersi.

Ne discende l'infondatezza della pretesa di acquisire i documenti per la prima volta in appello. A mente dell'art. 345 c.p.c., infatti, non è ammessa la produzione in



appello di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per cause a essa non imputabili.

Il rigetto di tali motivi comporta l'assorbimento dei susseguenti di merito e il conseguente rigetto dell'appello.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nei rapporti processuali tra l'appellante e il Ministero, in complessivi € 4.00,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.

Ricorrono i motivi previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione tra l'appellante e la compagnia assicuratrice.

Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo:

1) rigetta l'appello proposto da B M nei confronti dell'ASP di Palermo, del Ministero della Salute e della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., avverso la sentenza n. 3117/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 13.6.2017;

2) condanna l'appellante al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori;

3) compensa le spese del grado tra l'appellante e la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. e lascia in capo alla parte che le ha sostenute le spese relative al rapporto con la parte non costituita in giudizio.

4) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello



corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 28.9.2021.

Il Consigliere relatore
d.ssa Virginia Marletta

Il Presidente
dott. Giuseppe Lupo

